



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

**Gennaio/12/2014 (*)
Napoli 28 Gennaio 2014**

Ultimi chiarimenti ministeriali sulle questioni non ancora definite, prima dell'imminente invio delle comunicazioni dei beni concessi in godimento ai soci o familiari e finanziamenti, capitalizzazioni e apporti effettuati dai soci o familiari dell'imprenditore nei confronti dell'impresa, effettuati nel 2012.

L'Agenzia delle Entrate è intervenuta sulle problematiche operative oggetto di numerosi quesiti posti in occasione dei consueti incontri con la stampa specializzata ed ha fornito alcune precisazioni, prontamente pubblicate sul proprio sito internet.

Dopo la proroga annunciata dall'Agenzia delle Entrate lo scorso 6 dicembre 2013 (cfr. Dentro la Notizia n°1/2014), il **termine ultimo** per l'invio telematico della **comunicazione dei beni** concessi in godimento **ai soci** o familiari e finanziamenti, capitalizzazioni e apporti effettuati dai soci o familiari dell'imprenditore nei confronti dell'impresa effettuati nel 2012, **è stabilito per il prossimo 31 Gennaio 2014.**

L'Amministrazione Finanziaria, dopo aver fornito chiarimenti a più riprese, ritorna sull'argomento e pubblica sul proprio sito internet le risposte ad alcuni quesiti (FAQ) relativi alla comunicazione.

Il quesito n. 1 riguarda i **casi di esclusione** dalla comunicazione. In particolare l'obbligo di comunicazione per i contribuenti che adottano il **regime di contabilità semplificata.**

All'uopo, si conferma che l'obbligo **sussiste soltanto per le imprese dotate di un conto corrente** dedicato all'attività.

Parimenti, rientrano nell'esonero, alle stesse condizioni, **anche le imprese che adottano:**

- **il regime di vantaggio** (art. 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98 del 2011);
- **il regime contabile agevolato** (art. 27, comma 3 e seguenti, del D.L. n. 98 del 2011);
- **il regime delle nuove iniziative produttive** (art. 13 della legge n. 388 del 2000).

Il quesito n. 2 richiama l'attenzione dell'Amministrazione Finanziaria sulla **esclusione dall'obbligo** di comunicazione, **nelle ipotesi in cui non vi sia imponibilità** in capo al socio **conseguente al maggior reddito** a lui imputato, **scaturente dall'indeducibilità dei costi dei beni concessi in uso.**

E' noto, infatti, che **la comunicazione** relativa ai beni dati in uso a soci/familiari **va effettuata solo nei casi in cui sussista una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene ed il valore di mercato del diritto di godimento.** In pratica, comunicano i dati coloro che dovrebbero aver sottoposto a tassazione (nel quadro RL) un reddito diverso in quanto il corrispettivo relativo al godimento del bene è inferiore al valore di mercato.

Sul punto, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che, **non deve essere trasmessa alcuna comunicazione** da parte delle società di persone (o delle S.r.l. trasparenti) **se non scaturiscono differenze tra il corrispettivo pattuito, incrementato della quota di costi indeducibili attribuita al socio per trasparenza, ed il corrispondente valore normale.** In tal caso, infatti, come già precisato dalla Circolare ministeriale n°36/E/2012, nessun reddito diverso deve essere dichiarato dal socio.

Con il **quesito n.3** l'Agenzia delle Entrate risolve i dubbi in relazione al fatto che **il modello di comunicazione non prevede la possibilità di firma del contribuente.**

La risposta al quesito conferma che **il modello in questione non è modello di dichiarazione ma, un modello di comunicazione,** per il quale non risultano applicabili gli ordinari obblighi in materia di conservazione dei documenti contabili. **Resta fermo l'obbligo da parte dell'intermediario di**

consegnare al contribuente la documentazione descritta al par. 4.1 delle istruzioni.

La risposta al **quesito n. 4** ribadisce, altresì, che **la comunicazione riguarda beni, concessi nel periodo di imposta e finanziamenti ricevuti dall'impresa nel periodo d'imposta, a prescindere dalla coincidenza dello stesso con l'anno solare.** All'uopo, con il **quesito n. 5** si forniscono adeguate risposte con alcuni esempi, formulati in relazione alla sussistenza dell'obbligo di comunicazione e relativi termini per l'invio.

Chiarimenti in ordine alla **data da indicare nel modello, nel caso in cui debbano essere compilati contemporaneamente i campi "ammontare dei finanziamenti" e "valore delle capitalizzazioni e degli apporti"** sono forniti con le risposte al **quesito n. 6**. In questi casi **occorre compilare un intercalare per i finanziamenti e un altro per le capitalizzazioni.** Nel caso in cui, nel corso del periodo d'imposta, il socio concede più di un finanziamento, o più di un apporto, **occorre indicare la data dell'ultimo finanziamento o dell'ultimo apporto,** come già indicato nelle istruzioni al provvedimento.

Ad maiora

***IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio***

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/PDN